

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSO
DENOMINATO
"DOMINATO LEONENSE"

Art. 1 Definizioni.....	1
Art. 2. Istituzione, Denominazione e Durata del Fondo	2
Art. 3. Caratteristiche del Fondo.....	2
Art. 4. Politiche di Investimento del Fondo.....	3
Art. 5. Proventi della Gestione del Fondo.....	5
Art. 6. SGR	6
Art. 7. Banca Depositaria.....	8
Art. 8. Quote e Certificati di Partecipazione.....	9
Art. 9. Partecipazione al Fondo.....	10
Art. 10 Assemblea dei partecipanti.....	14
Art. 11. Regime delle spese	15
Art. 12. Calcolo e comunicazione del valore della Quota del Fondo	16
Art. 13. Scritture contabili e relativa pubblicità.....	17
Art. 14. Revisione contabile.....	17
Art. 15. Modifiche del Regolamento	17
Art. 16. Trasferimento delle Quote del Fondo.....	18
Art. 17. Liquidazione del Fondo.....	18
Art. 18. Foro competente	20

Art. 1 Definizioni

Le seguenti locuzioni assumono nel presente Regolamento il significato qui di seguito indicato:

- **Fondo:** il Fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato ad Investitori Qualificati denominato "DOMINATO LEONENSE".
- **Investitori Qualificati:** le seguenti categorie di investitori così come individuati al Titolo 1, dall'art. 1, lettera h) del D.M. n. 228/1999: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti precedentemente citati; le fondazioni bancarie, le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.
- **SGR o Società di Gestione:** la società che istituisce e gestisce il Fondo, denominata BCC Private Equity – Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
- **Regolamento:** il presente documento che definisce le caratteristiche del Fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la SGR, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti ed i partecipanti al Fondo.
- **Quota:** la ripartizione unitaria del patrimonio del Fondo.
- **Strumenti finanziari quotati:** strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, o ancora, emessi recentemente e per i quali sia prevista nella delibera di emissione, o sia stata presentata, domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano stati ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari non quotati). Sono equiparati agli strumenti finanziari quotati i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.
- **Strumenti finanziari non quotati:** titoli azionari ed altri strumenti finanziari non quotati in mercati organizzati e regolamentati.
- **Società Partecipate:** società verso le quali il Fondo dirige i propri investimenti.

- **Banca Depositaria:** la banca alla quale è affidata la custodia del patrimonio del Fondo, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 58/1998.
- **Consob:** Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
- **OICR:** gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Fondi Comuni di Investimento, Sicav).
- **Sottoscrittori, Partecipanti o Investitori:** i partecipanti al Fondo o investitori che, a fronte della sottoscrizione delle quote del Fondo e del versamento dell'ammontare ad esse corrispondente, ottengono le quote del Fondo.
- **Valore Nominale del Fondo:** il valore del patrimonio del Fondo ottenuto moltiplicando il valore nominale unitario delle quote per il numero di quote sottoscritte.
- **Valore Complessivo Netto del Fondo:** il valore del patrimonio del Fondo determinato sulla base dei criteri di valutazione delle attività del Fondo stabilite dalla Banca d'Italia.

Art. 2. Istituzione, Denominazione e Durata del Fondo

2.1. Istituzione e denominazione del Fondo.

- a) BCC Private Equity – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in forma abbreviata BCC Private Equity SGR p.a.), come meglio identificata all'art. 6, ha istituito, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito, TUF) e dell'art. 15, D.M. n. 228/1999, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/10/2004, il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a Investitori Qualificati denominato “DOMINATO LEONENSE - fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato ad Investitori Qualificati”, ed ha contestualmente approvato il presente Regolamento.
- b) La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni degli Organi di Vigilanza e del Regolamento.

2.2. Durata del Fondo.

- a) La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, in dieci anni a decorrere dalla Data di Chiusura delle Sottoscrizioni indicata all'art. 9.2 lettera e) del presente Regolamento, con scadenza al 31 Dicembre successivo al compimento del decimo anno.
- b) Su richiesta della SGR, la Banca d'Italia può consentire una proroga del termine della durata del Fondo non superiore a tre anni qualora tale proroga sia necessaria per il completamento dello smobilizzo degli investimenti (“Periodo di Grazia”).

Art. 3. Caratteristiche del Fondo

3.1. Ammontare del Fondo.

L'ammontare del Fondo è stabilito in Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) ed è diviso in n. 400 (quattrocento) quote del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila). Tali quote non sono destinate alla negoziazione presso un mercato regolamentato.

3.2. Investitori del Fondo.

- a) La partecipazione al Fondo è consentita in via esclusiva agli Investitori Qualificati come individuati al Titolo 1, art. 1, lettera h), D.M. n. 228/1999.
- b) Il Fondo verrà offerto in sottoscrizione a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi il centro principale dei loro interessi nelle province di Brescia, Mantova, Cremona, Parma e Reggio

Emilia, purché in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto ai sensi del citato Titolo I- art. 1, lettera h) del D.M. n. 228/99.

- c) Le quote del Fondo non potranno costituire oggetto di investimento nell'ambito di gestioni patrimoniali in delega.

3.3. Scopo ed Oggetto dell'attività del Fondo.

- a) La finalità del Fondo è l'investimento principalmente in strumenti finanziari non quotati e, in via subordinata, in strumenti quotati, con l'obiettivo di incrementare nel tempo, mediante la gestione professionale del patrimonio del Fondo, il valore dei capitali conferiti, generando rendimenti superiori a quelli degli investimenti caratterizzati da una maggiore liquidità e da un minor livello di rischiosità.
- b) Il Fondo intende investire prevalentemente in aziende italiane aventi sede legale e/o operativa nei territori delle province di Brescia, Mantova, Cremona, Parma e Reggio Emilia. Potranno essere considerati anche investimenti in altre zone d'Italia purché in percentuale limitata rispetto agli investimenti effettuati nelle predette province ed in conformità con quanto stabilito al successivo art. 4 del presente Regolamento.
- c) Per sua natura il fondo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle quote prima della scadenza. Le prospettive di liquidità dell'investimento prima della scadenza della durata del Fondo sono pertanto collegate unicamente alla possibilità che la SGR proceda al rimborso parziale di Quote di cui all'art. 9.8 del presente Regolamento. I rischi connessi all'investimento nelle Quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse. Tali variazioni risentono principalmente dell'andamento delle società nelle quali è investito il patrimonio del Fondo.

Art. 4. Politiche di Investimento del Fondo

- a) Le politiche di investimento del Fondo sono indirizzate, conformemente allo scopo del Fondo e compatibilmente con le opportunità generate dal mercato, principalmente verso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di imprese non quotate italiane aventi sede legale e/o operativa nei territori delle province di Brescia, Mantova, Cremona, Parma e Reggio Emilia, operanti nei settori industriale, commerciale e dei servizi al fine di sostenerne lo sviluppo, nonché di strumenti finanziari attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni. Gli investimenti potranno anche essere realizzati tramite:
- i) versamenti in acconto a fronte di aumenti di capitale già sottoscritti ma non ancora effettuabili;
 - ii) finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale;
 - iii) sottoscrizione di obbligazioni convertibili e/o cum warrant.

Pertanto, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente art. 4, gli investimenti del Fondo potranno essere eseguiti anche attraverso società appositamente costituite o controllate a tale specifico fine.

Gli investimenti del Fondo privilegeranno le aziende con le seguenti caratteristiche:

- aziende ben gestite, con una efficace ed efficiente gestione imprenditoriale, un gruppo dirigente di elevata professionalità, dotate di interessanti prospettive di sviluppo;
- aziende a gestione familiare che devono affrontare il problema del ricambio generazionale o imprenditoriale;

- aziende con caratteristiche idonee a consentire operazioni di leveraged buy out, in cui si utilizza lo strumento della leva finanziaria per l'acquisizione della partecipazione. Tali operazioni potranno essere realizzate anche coinvolgendo nell'investimento i dirigenti interni o esterni all'azienda oggetto di investimento (management buy out o buy in). L'attiva partecipazione del gruppo dirigente all'operazione consente al Fondo di puntare su livelli di rendimento sostanzialmente superiori a quelli propri di un normale investimento in capitale di rischio;
- aziende di recente costituzione, subordinatamente all'esistenza di un favorevole rapporto fra rendimento previsto e rischio;
- aziende che presentano concrete possibilità di rilancio con l'aiuto di un nuovo gruppo manageriale o con il supporto di un valido intervento imprenditoriale e finanziario.

Gli investimenti del Fondo sono indirizzati, conformemente allo scopo del Fondo e compatibilmente con le opportunità generate dal mercato, principalmente verso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di imprese non quotate italiane operanti nei settori industriale, commerciale e dei servizi al fine di sostenerne lo sviluppo. Non saranno considerati in via di principio eligibili investimenti in imprese neo-costituite, salvo che le stesse non siano funzionali al rilievo di assetti aziendali consolidati. Non sono inoltre praticabili investimenti in strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione da chiunque realizzate.

- b) Fermo restando quanto sopra previsto, la SGR ha la facoltà di investire la liquidità del Fondo di cui dovesse temporaneamente disporre in attività di immediato realizzo e, in particolare, in:
- titoli emessi dallo Stato italiano o da questo garantiti e in altri strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilità;
 - operazioni di "prestito titoli";
 - operazioni di "pronti contro termine" che prevedano l'acquisto di titoli a pronti e l'obbligo di rivendita a termine dei medesimi;
 - depositi bancari;
 - altri titoli a reddito fisso dotati di rating ufficiale.
- c) Gli investimenti in strumenti finanziari non quotati potranno raggiungere il 100% del Valore Complessivo Netto del Fondo.
- d) Gli investimenti in titoli di uno stesso emittente non potranno superare il 15% del Valore Nominale del Fondo.
- e) Il Fondo potrà assumere partecipazioni di maggioranza e minoranza. In particolare, il Fondo potrà detenere fino al 100% dei diritti di voto relativi a titoli rappresentativi del capitale di rischio emessi da uno stesso emittente, nel rispetto delle disposizioni emanate in via generale dalla Banca d'Italia relative alle società quotate.
- f) Ai fini della buona gestione del Fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni, tecniche di riduzione dei rischi e, nel caso di investimenti al di fuori dell'area dell'Euro, di attivare adeguati strumenti di copertura del rischio di cambio.
- g) Per i Sottoscrittori, i rischi connessi all'attività di investimento nelle quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse. Tali variazioni risentono principalmente dell'andamento economico-finanziario delle società nelle quali è investito il Fondo. Gli investimenti in aziende di recente costituzione possono essere caratterizzati da un profilo di rischio più elevato.

- h) L'assunzione di prestiti da parte del Fondo non può eccedere il limite massimo del 10 per cento del Valore Complessivo Netto del Fondo diminuito degli eventuali plusvalori non realizzati. E', comunque, fatta salva la facoltà per il Fondo di assumere prestiti, di durata non superiore a trenta giorni, nei limiti degli ammontari richiamati ai sensi dell'art. 9.7 e non ancora versati dagli Investitori.
- i) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, al Fondo si applicano i limiti agli investimenti e le altre regole prudenziali previste nelle disposizioni emanate in via generale dalla Banca d'Italia.

Art. 5. Proventi della Gestione del Fondo

5.1 Determinazione dei Proventi della Gestione del Fondo.

Si considerano Proventi della Gestione del Fondo i rendimenti relativi agli investimenti del Fondo – quali dividendi, plusvalenze nette da realizzo, interessi ed altri proventi finanziari – al netto delle spese di cui all'art. 11, lettera a) del presente Regolamento.

Fino alla scadenza del Fondo, o alla sua anticipata liquidazione, i Proventi della Gestione del Fondo vengono determinati sulla base del rendiconto annuale della gestione redatto in conformità con quanto previsto all'art. 13.1 lettera a) punto (iii) (di seguito "Rendiconto Annuale").

5.2 Distribuzione dei Proventi della Gestione del Fondo.

- a) Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nell'interesse dei Partecipanti, può deliberare la distribuzione anche parziale dei Proventi della Gestione del Fondo di cui all'art 5.1, contestualmente all'approvazione del Rendiconto Annuale. Tale distribuzione viene comunicata agli aventi diritto mediante lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni lavorativi dalla delibera.
- b) Entro e non oltre il momento della loro distribuzione, i Proventi della Gestione del Fondo possono essere temporaneamente investiti negli strumenti finanziari di cui all'art. 4, lettera b).

5.3 Procedura per il pagamento dei Proventi della Gestione del Fondo in Distribuzione.

- a) La Banca Depositaria provvede a corrispondere i Proventi della Gestione del Fondo a colui che risulti titolare del relativo diritto seguendo le istruzioni ricevute in tempo utile per iscritto dalla SGR.
- b) Hanno diritto a percepire i Proventi della Gestione del Fondo i Partecipanti che risultino essere titolari delle Quote del Fondo al momento dell'approvazione del Rendiconto Annuale.
- c) I Partecipanti al Fondo hanno diritto ai Proventi della Gestione messi in distribuzione a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello della comunicazione di cui all'art. 5.2 (di seguito "Data di Distribuzione dei Proventi").

5.4 Proventi della Gestione del Fondo non riscossi nei termini.

- a) I Proventi della Gestione del Fondo distribuiti e non riscossi dagli aventi diritto entro novanta giorni dalla Data di Distribuzione dei Proventi, vengono allocati a cura della Banca Depositaria in un "deposito" intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di Proventi della Gestione del

Fondo, con indicazione nominativa dell'avente diritto. Le somme così accantonate sono improduttive di interessi.

- b) Il diritto alla riscossione dei Proventi della Gestione del Fondo di cui alla lettera a) del presente art. 5.4 si prescrive nei termini di legge, a decorrere dalla Data di Distribuzione dei Proventi, in favore:
 - (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione sia decorso anteriormente alla data di ricezione della comunicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo medesimo; ovvero,
 - (ii) della SGR, qualora il termine di prescrizione sia decorso successivamente alla data di ricezione della comunicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.

Art. 6. SGR

6.1 Dati identificativi della SGR.

- a) Società di Istituzione e Gestione del Fondo è la “BCC Private Equity – SGR p.a.”, con sede sociale in Milano, Via San Vittore al Teatro 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con codice fiscale e partita IVA n. 04177450964.
- b) La SGR è stata autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia del 21 settembre 2004 ed è stata iscritta nell'albo delle società di gestione del risparmio al n. 182.
- c) La sostituzione della Società di Gestione del Fondo può avvenire per: i) per deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti di cui all'art. 10 ovvero ii) per effetto di operazioni di fusione o di scissione ovvero iii) a seguito dello scioglimento della stessa
I Sottoscrittori dovranno essere prontamente informati della sostituzione a mezzo lettera raccomandata A.R.

Al fine di evitare soluzioni di continuità, l'efficacia della sostituzione è sospesa finché un'altra società di gestione del risparmio non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.

6.2 Compiti e responsabilità dell'Attività di Gestione.

- a) Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo responsabile dell'attività di gestione del Fondo e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni ed in ossequio alle disposizioni statutarie, di conferire deleghe specifiche a propri membri in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo. Restano in capo al Consiglio di Amministrazione della SGR tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento e disinvestimento riguardanti i beni del Fondo, le quali sono assunte previa favorevole indicazione del Comitato d'Investimento di cui al successivo art. 6.3.
- b) La SGR può inoltre avvalersi a titolo consultivo e/o di assistenza gestionale di altri soggetti esterni alla SGR stessa, per l'analisi dei mercati mobiliari, per le attività di selezione, monitoraggio e dismissione di attività del Fondo e, in genere, per tutte le necessità operative del Fondo
- c) La SGR, al fine di tutelare e valorizzare l'investimento favorendone le prospettive di smobilizzo, può stipulare accordi con gli altri soci dell'impresa partecipata dal Fondo in ordine, in particolare:

- al controllo degli investimenti anche attraverso la verifica periodica dei conti gestionali e dei piani di sviluppo di rilevanza strategica;
 - all'eventuale partecipazione agli organi sociali di esponenti propri o comunque graditi alla SGR stessa;
 - a mutamenti della compagine sociale e ad aumenti di capitale;
 - ad eventuali vincoli relativi alla cessione di partecipazioni nell'impresa stessa.
- d) La SGR, coerentemente con gli eventuali accordi parasociali sottoscritti, porrà in essere tutte quelle iniziative tese a svolgere un ruolo per quanto possibile attivo nella gestione delle Società Partecipate designando, all'occorrenza, una o più persone di suo gradimento negli organi sociali delle stesse, ovvero stipulando patti ed accordi con altri soci che garantiscano i più opportuni poteri di controllo e intervento nelle società medesime.
- e) Nell'interesse dei sottoscrittori del Fondo, la SGR esercita i diritti inerenti agli strumenti finanziari nei quali è investito il Fondo.
- f) La SGR è responsabile verso i Sottoscrittori dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.

6.3 Comitato di Investimento

- a) Salvo la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della SGR nella definizione delle politiche di investimento del Fondo, lo stesso nomina un Comitato di Investimento cui sono attribuite specifiche competenze in relazione all'attività di investimento del Fondo. In particolare, il Comitato di Investimento:
- ha compiti in ordine alla individuazione e valutazione delle opportunità di investimento;
 - monitora sistematicamente l'andamento degli investimenti e provvede ad aggiornare la valutazione del portafoglio conformemente agli "standards" ed alle pratiche generalmente accettati, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari applicabili, oltre che del presente Regolamento;
 - ha compiti in ordine alla valutazione delle opportunità di integrare investimenti in essere ovvero di procedere alla loro ristrutturazione, individuando altresì le possibili strategie di uscita;
 - sottopone le singole proposte di investimento o di disinvestimento, per la relativa decisione, al Consiglio di Amministrazione della SGR.
- b) Il Comitato di Investimento è composto permanentemente da 3 membri, di cui l'amministratore delegato e due consiglieri di amministrazione indipendenti della SGR, nominati secondo i criteri del "Protocollo di Autonomia" per le società di gestione del risparmio dedicate ai fondi di Private Equity predisposto dall'AIFI (Associazione Italiana degli investitori professionali nel capitale di rischio); il mandato del Comitato di Investimento scade simultaneamente a quello del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni del Comitato di Investimento sono assunte all'unanimità.

6.4 Meccanismi per evidenziare le posizioni di potenziale conflitto di interesse

Al fine di presidiare potenziali conflitti di interesse sia con singole banche di credito cooperativo che con altri soggetti quali consulenti, professionisti, intermediari che, direttamente o indirettamente possano svolgere un ruolo durante il processo di individuazione, analisi e valutazione dell'investimento e/o del disinvestimento, l'illustrazione dei singoli progetti di investimento (o disinvestimento) in sede di Comitato di Investimento e Consiglio di Amministrazione, dovrà

necessariamente essere corredata dalla puntuale evidenziazione di tutti i rapporti intrattenuti dalla società oggetto di investimento (o disinvestimento) con tali soggetti.

6.5 Deleghe di Gestione.

La SGR può conferire deleghe di gestione a soggetti esterni alla SGR stessa. Tali deleghe possono avere ad oggetto, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore, la gestione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari quotati che compongono il patrimonio del Fondo.

Art. 7. Banca Depositaria

7.1 Compiti e responsabilità della Banca Depositaria.

- a) L'incarico di Banca Depositaria è conferito a ICCREA Banca S.p.A. con Sede Legale in Roma, Via Torino 146.
- b) Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, di pagamento dei proventi in distribuzione e di rimborso (parziale ovvero in sede di liquidazione del Fondo) delle Quote di partecipazione sono svolte presso la sede di Roma.
- c) La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 58/1998 e dalle prescrizioni della Banca d'Italia.
- d) La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della SGR e dei Partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

7.2 Facoltà di sub-deposito e modalità di deposito e sub-deposito.

- a) Sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, la Banca Depositaria ha facoltà di concedere in sub-deposito i titoli e i valori del Fondo a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, oltre che alla Monte Titoli S.p.A. e al servizio di gestione centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d'Italia.
- b) Gli strumenti finanziari del Fondo sono rubricati:
 - presso la Banca Depositaria, in conti intestati alla SGR rubrica "DOMINATO LEONENSE", con indicazione, in caso di sub-deposito, del sub-depositario;
 - presso eventuali sub-depositari, in conti intestati alla Banca Depositaria (specificando che si tratta di beni di terzi).

7.3 Revoca o Rinuncia della Banca Depositaria ed efficacia delle stesse.

- a) La SGR può revocare in qualsiasi momento l'incarico, conferito a tempo indeterminato, alla Banca Depositaria. La Banca Depositaria può rinunciare all'incarico con un termine di preavviso minimo di sei mesi.
- b) L'efficacia della revoca o della rinuncia all'incarico della Banca Depositaria è sospesa sino a che:
 - un altro ente creditizio in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di Banca

- Depositaria in sostituzione della precedente;
- la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla SGR nonché dall'Organo di Vigilanza;
- gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria sulla base di ordini scritti.

Art. 8. Quote e Certificati di Partecipazione

8.1 Valore Nominale.

Le quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e conferiscono ai Partecipanti uguali diritti. Il valore nominale di ciascuna Quota è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).

8.2 Certificati.

- a) Le quote di partecipazione al Fondo sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, salvo che le stesse non siano immesse dalla Banca Depositaria, su indicazione della SGR, in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 213/1998 e relativi regolamenti di attuazione.
- b) Ai Sottoscrittori è consentito di ottenere in qualsiasi momento il frazionamento o il raggruppamento dei certificati, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 50 (cinquanta) per ogni certificato emesso. L'emissione dei certificati ovvero il loro successivo frazionamento avviene per importi non inferiori al valore nominale unitario della Quota o suoi multipli.
- c) In alternativa all'emissione di certificati singoli, è riconosciuta facoltà al Sottoscrittore di chiedere direttamente o dare mandato ai Soggetti Incaricati del Collocamento di chiedere – anche successivamente alla sottoscrizione – l'immissione delle proprie Quote in un certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti a più Sottoscrittori. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli Investitori.
- d) E' comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel certificato cumulativo previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di Euro 50 (cinquanta) per ogni nuovo certificato emesso.
- e) È facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento – senza oneri per i Partecipanti o per il Fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.
- f) I certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono emessi dalla SGR in conformità alla normativa vigente.
- g) La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR e la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, avvalora i certificati entro dieci giorni lavorativi dalla data del versamento della prima tranches di cui al successivo art. 9.7 lettera a) e li mette a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede entro il giorno successivo.
- h) Ogni certificato porta la firma di un Amministratore della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente purché l'originale sia depositato presso la Cancelleria del Tribunale ove ha sede la SGR) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.

- i) I Sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
- j) La SGR non intende proporre l'istanza per l'ammissione dei certificati alla quotazione in un mercato regolamentato.

Art. 9. Partecipazione al Fondo

9.1. Collocamento delle Quote.

Le Quote sono collocate mediante un'offerta riservata unicamente a Investitori Qualificati come definiti all'art. 3.2 lettera a) del presente Regolamento.

9.2 Sottoscrizione di quote del Fondo.

- a) La partecipazione al Fondo si realizza tramite la sottoscrizione delle Quote ovvero tramite l'acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse. L'acquisto delle Quote del Fondo è regolato da quanto disposto all'art. 16 del Regolamento.
- b) Le quote del Fondo non potranno essere sottoscritte né costituire oggetto di investimento nell'ambito di gestioni patrimoniali in delega.
- c) L'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).
- d) Il patrimonio del Fondo è raccolto tramite un'unica emissione di Quote, di eguale valore unitario.
- e) Il termine massimo di sottoscrizione delle Quote di partecipazione al Fondo è pari a dodici mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte della Banca d'Italia (di seguito "Data di Chiusura delle Sottoscrizioni").
- f) La partecipazione al Fondo, in qualunque momento conseguita, comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione nonché sarà permanentemente disponibile per visione presso la sede della SGR e della Banca Depositaria. Chiunque sia interessato può ottenerne successivamente, a proprie spese, una copia.

9.3 Modalità di sottoscrizione.

- a) La sottoscrizione delle Quote avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione della domanda di sottoscrizione, redatta su un apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa, contenente, fra l'altro, l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore e degli eventuali intestatari (comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.2 lettera a) del presente Regolamento, dei recapiti (postale, fax e posta elettronica) presso cui effettuare tutte le comunicazioni, della data di sottoscrizione, dell'importo della sottoscrizione, dell'importo del 1° versamento (al lordo di eventuali spese) di cui all'art. 9.7 lettera a) del presente Regolamento, del mezzo di pagamento da utilizzarsi, nonché l'impegno irrevocabile a versare l'importo dovuto fino al termine stabilito per il richiamo degli impegni conformemente a quanto previsto all'art. 9.7.

- b) La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente oppure per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento. La SGR si riserva il diritto di impegnare contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile, mediante separato accordo, i Soggetti Incaricati del Collocamento delle quote del Fondo:
- (i) a inoltrare tempestivamente alla medesima, e comunque non oltre il 1° (primo) giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, le domande di sottoscrizione ed i relativi impegni o mezzi di pagamento raccolti;
 - (ii) a non porre a carico dei Partecipanti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
- c) Non saranno accettate domande di adesione incomplete, alterate o non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e/o da applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

9.4 Mezzi di pagamento.

- a) Il versamento del corrispettivo in Euro, secondo quanto disposto all'art. 9.7 del presente Regolamento, dovrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di "BCC Private Equity SGR p.a., rubrica "Fondo DOMINATO LEONENSE", presso la Banca Depositaria.
- b) I giorni di valuta ed i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante alla Banca Depositaria.

9.5 Obiettivi di Collocamento.

- a) Qualora prima della Data di Chiusura delle Sottoscrizioni vengano sottoscritti impegni per almeno Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), le sottoscrizioni effettuate diverranno definitive e vincolanti con effetto dalla data in cui la predetta soglia è stata superata. A partire da tale data la SGR, previa comunicazione ai Sottoscrittori a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà richiedere il versamento degli importi sottoscritti secondo quanto previsto al successivo art. 9.7 del presente Regolamento e dare così inizio agli investimenti del Fondo, pur proseguendo l'offerta fino al termine stabilito al precedente art. 9.2, lettera e).
- b) Per le sottoscrizioni che avvengono successivamente al primo versamento richiesto dalla SGR ai sensi della precedente lettera a), i nuovi aderenti sono tenuti a corrispondere al Fondo:
- un importo, a titolo di primo versamento, pari ad una percentuale da applicare sul capitale da loro sottoscritto. Tale percentuale è data dal rapporto tra i versamenti fino a quel momento effettuati ed il totale degli impegni complessivamente sottoscritti da coloro che hanno aderito in precedenza al Fondo moltiplicato per cento;
 - una somma aggiuntiva data dagli interessi maturati a far data dal/dai singolo/i versamento/i in precedenza effettuato/i dagli altri Sottoscrittori, calcolato al tasso del 2,5% annuo con capitalizzazione semplice, applicato all'importo di cui al punto precedente.

La SGR comunicherà a mezzo lettera raccomandata A.R. ai predetti nuovi aderenti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, l'importo da essi complessivamente dovuto.

- c) Entro trenta giorni dalla Data di Chiusura delle Sottoscrizioni la SGR invia agli Investitori una comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. recante le seguenti informazioni definitive:
- la data di inizio di operatività del Fondo;
 - gli importi complessivamente sottoscritti;
 - il numero complessivo delle Quote costituenti il Fondo.

- d) Decorso il termine per la sottoscrizione delle Quote, se il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni), la SGR, previa comunicazione alla Banca d'Italia, procederà ad adeguare il presente Regolamento al fine di riportarvi il nuovo ammontare del Fondo. In questo caso la SGR comunica agli Investitori entro quindici giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'adeguamento del Fondo.
- e) Decorso il termine per la sottoscrizione delle Quote, se il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare inferiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) ma superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), la SGR, previa comunicazione alla Banca d'Italia, procederà al ridimensionamento del Fondo, adeguando il Regolamento al fine di riportarvi il nuovo ammontare del Fondo. Anche in questo caso la SGR comunica agli Investitori entro quindici giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'adeguamento del Fondo.
- f) Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, se il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), entro sessanta giorni la SGR comunica ai Sottoscrittori, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'abbandono del progetto e la loro liberazione dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione.

9.6 Conferma della sottoscrizione.

- a) La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire ad ogni Sottoscrittore dividendo l'importo dallo stesso sottoscritto, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario nominale di ciascuna Quota.
- b) Tramite le comunicazioni di cui all'art. 9.5 lettera a) e b) la SGR conferma a ciascuno degli Investitori l'avvenuta sottoscrizione, indicando:
- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
 - l'importo sottoscritto;
 - i costi eventualmente a carico del singolo Partecipante ai sensi dell'art. 11, lettera c) del presente Regolamento;
 - il numero delle Quote attribuite.
- c) La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

9.7 Richiamo degli impegni.

- a) A norma dell'art. 14, comma 5, D.M. n. 228/1999, i Sottoscrittori verseranno gli importi relativi alle Quote sottoscritte in più soluzioni, dietro richiesta della SGR, secondo le necessità di investimento del Fondo. In particolare, ogni Investitore sarà tenuto a versare l'importo relativo alle Quote sottoscritte con le seguenti modalità:
- una prima tranche, pari al 10% dell'importo sottoscritto, verrà versata entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 9.5 lettera a), oppure, per le sottoscrizioni successive, della comunicazione di cui all'art. 9.5 lettera b);
 - il rimanente 90% verrà versato in più soluzioni, dietro richiesta della SGR, sulla base delle esigenze di investimento del Fondo. A tal fine, i Sottoscrittori si impegnano a effettuare i versamenti richiesti dalla SGR entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta della SGR. Tale richiesta di versamento dovrà essere effettuata in forma di lettera raccomandata A.R., di fax, ovvero tramite posta elettronica ove tale mezzo di comunicazione sia stato espressamente autorizzato dal singolo Sottoscrittore nel modulo di sottoscrizione.

- b) I versamenti relativi alle Quote sottoscritte potranno essere richiamati dalla SGR entro sei anni (“Periodo di Richiamo degli Impegni”) dalla Data di Chiusura delle Sottoscrizioni. Tuttavia, nei limiti degli importi sottoscritti è riconosciuta alla SGR la facoltà di effettuare il richiamo degli impegni anche oltre il termine di cui alla presente lettera b), al fine di effettuare ulteriori investimenti (“Investimenti di Follow on”) in partecipazioni già detenute dal Fondo anteriormente allo scadere del termine di cui alla presente lettera b). Tale eccezione non si applica nel caso di liquidazione anticipata del Fondo.
- c) In caso di mancato versamento delle Quote sottoscritte a fronte del richiamo da parte della SGR ai sensi della precedente lettera a), le somme già versate dal Sottoscrittore si intendono acquisite a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno da parte della SGR. Il valore nominale del Fondo sarà conseguentemente ridotto dell’importo sottoscritto dall’Investitore inadempiente e le relative Quote saranno annullate.
- d) A fronte di ciascun versamento effettuato dai Sottoscrittori, la SGR provvede entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione dei mezzi di pagamento ad inviare una lettera o un fax di conferma dell’avvenuto versamento con indicazione della valuta riconosciuta.

9.8 Rimborso parziale di Quote.

- a) La SGR può procedere, nell’interesse dei Partecipanti e con le modalità indicate agli artt. 5.2 e 5.3, al rimborso parziale di Quote a fronte di disinvestimenti, in occasione dell’approvazione della relazione semestrale sulla gestione di cui all’art. 13 lettera a) punto (ii) (di seguito, Relazione Semestrale) o del Rendiconto Annuale.
- b) La SGR deve dare preventiva comunicazione alla Banca d’Italia ed informare il Partecipante a mezzo lettera raccomandata A.R., entro dieci giorni lavorativi dalla delibera, delle attività disinvestite, precisando (i) le motivazioni che hanno indotto la SGR ad operare il rimborso parziale, (ii) l’importo che si intende rimborsare e (iii) l’indicazione, ove si tratti di rimborso parziale, della percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato delle dismissioni, (iv) l’importo rimborsato per ogni Quota e (v) le procedure previste per il rimborso. Tali informazioni costituiranno altresì l’oggetto di apposito avviso da affiggere presso la sede della SGR e della Banca Depositaria.
- c) L’ammontare derivante dai disinvestimenti messo in distribuzione sarà ripartito fra i Sottoscrittori e la SGR secondo le modalità di seguito indicate:
- tale ammontare verrà riconosciuto interamente ai Sottoscrittori fino a concorrenza della somma di:
 - (i) un importo pari al valore nominale del capitale sino ad allora versato dai Partecipanti a fronte della sottoscrizione di Quote del Fondo al netto di qualunque somma fino a quella data a qualsiasi titolo dagli stessi percepita;
 - (ii) un importo pari ad un rendimento minimo dell’investimento determinato nella misura del 5%. Tale importo è calcolato come il differenziale di interesse determinato applicando a tutti i versamenti effettuati dagli Investitori e alle somme a qualsiasi titolo dagli stessi percepite il tasso annuo composto del 5%.
 - l’eventuale eccedenza dell’ammontare distribuibile rispetto alla somma degli importi di cui ai precedenti punti (i) ed (ii) spetterà, quanto all’80%, ai Sottoscrittori e quanto al 20% alla Società di Gestione.
- d) La Banca Depositaria provvede a corrispondere i rimborsi ai soggetti che risultino titolari del relativo diritto, secondo le istruzioni ricevute in tempo utile dalla SGR, a partire dal primo

giorno lavorativo successivo a quello della comunicazione di cui alla lettera b) del presente articolo (di seguito “Data di Rimborso”).

- e) Le somme non riscosse entro il termine di novanta giorni dalla Data di Rimborso sono depositate in un conto intestato alla SGR presso la Banca Depositaria, con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di Quote del Fondo, con indicazione nominativa degli aventi diritto. Tali somme non sono produttive di interessi per gli aventi diritto al rimborso.
- f) L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dalla Banca Depositaria.

Art. 10 Assemblea dei partecipanti

- a) Il Consiglio di Amministrazione della SGR intende deliberare l'istituzione di un'assemblea dei partecipanti del Fondo, provvedendo a disciplinare il funzionamento secondo i principi generali stabiliti dal presente articolo.
- b) All'assemblea è attribuito il compito di deliberare sulle materie previste dalle vigenti disposizioni normative. In particolare, l'assemblea delibera:
 - sulla sostituzione della SGR;
 - sulla quotazione del Fondo, ove compatibile con la natura dei partecipanti;
 - sulle modifiche delle politiche di investimento del Fondo e sulle altre modifiche regolamentari sottoposte dal Consiglio di Amministrazione della SGR ai sensi dell'art. 15 ovvero sulle modifiche da questo ritenute particolarmente rilevanti per l'interesse dei partecipanti.
- c) La convocazione dell'assemblea dei partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR di propria iniziativa ovvero su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10% del valore delle quote in circolazione.
- d) Il Consiglio di Amministrazione della SGR informa i partecipanti al Fondo dell'avvenuta convocazione dell'assemblea dei partecipanti mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- e) Sono legittimati alla partecipazione all'assemblea tutti coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo depositate presso la Banca Depositaria alla data di invio della predetta lettera di convocazione dell'assemblea dei partecipanti.
- f) Al fine dell'ammissione e della legittimazione all'intervento, i partecipanti dovranno vincolare le quote del Fondo in proprio possesso presso la Banca Depositaria per tutto il periodo compreso tra la data di ricezione della lettera di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e la data di convocazione della stessa, inviando alla SGR la documentazione idonea a dimostrare tale vincolo, entro il termine minimo di 15 (quindici) giorni dalla data di convocazione dell'assemblea.
- g) Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50% più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30% del valore di tutte le quote in circolazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, unitamente alle conseguenti delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione della SGR, sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Art. 11. Regime delle spese

a) I costi e le spese a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi:

- il compenso annuo spettante alla Società di Gestione, pari al 2,0% (due per cento) del Valore Nominale del Fondo; tale commissione è corrisposta in rate semestrali anticipate ed è applicata, per tutto il periodo di durata del Fondo a decorrere dalla Data di Chiusura delle Sottoscrizioni o, se precedente, da quella in cui le sottoscrizioni sono divenute vincolanti ai sensi dell'art. 9.5 lettera a). Ai fini dell'individuazione del Valore Nominale del Fondo su cui applicare la predetta commissione, tutte le sottoscrizioni si considerano effettuate alla data in cui esse sono divenute vincolanti. Pertanto la SGR ha diritto di percepire la commissione a partire dalla data in cui le sottoscrizioni sono divenute vincolanti anche sul capitale sottoscritto successivamente ai sensi dell'art. 9.5 lettera b);
- eventuali spese tecniche, spese legali e tutte le spese relative agli investimenti, anche se non perfezionati;
- il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria, per le funzioni da questa svolte, pari allo 0,3 per mille su base annua. Tale compenso viene prelevato dal Fondo anticipatamente con cadenza semestrale e viene calcolato sul Valore Nominale del Fondo con gli stessi criteri di cui al primo punto del presente articolo;
- tutti gli oneri inerenti alla compravendita delle attività del Fondo tra i quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: commissioni di negoziazione e/o di gestione e relative imposte di trasferimento;
- tutti i costi di stampa dei documenti periodici destinati direttamente ai Sottoscrittori eccetto gli oneri che attengono a propaganda, promozione, pubblicità o comunque connessi al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione) e, se richiesto da future disposizioni di legge o norme attuative, delle relazioni semestrali;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, nonché le eventuali ulteriori spese professionali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, ivi comprese le spese di "due diligence" legali e/o fiscali e/o contabili;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo, nel rispetto delle vigenti disposizioni e le commissioni dovute per la fornitura di garanzie bancarie e assicurative;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il "Contributo di Vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

b) Sono a carico della Società di Gestione:

- tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese: le spese di impianto e di acquisizione dei necessari beni strumentali materiali ed immateriali, le spese di certificazione e di revisione della propria contabilità e del proprio bilancio, le eventuali spese di commercializzazione e le spese di collocamento delle Quote del Fondo;
- inoltre, tutte quelle spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti.

c) Sono a carico dei singoli Sottoscrittori:

- l'onere da applicare a ogni singolo Investitore in relazione alla partecipazione al Fondo, ivi compresi i rimborsi delle spese sostenute dalla SGR per le attività connesse all'accentramento e alla dematerializzazione delle Quote, calcolato applicando una percentuale pari 0,50% del valore nominale delle Quote sottoscritte, che la SGR ha diritto di richiedere contestualmente al primo versamento effettuato da ciascun Partecipante;
- i rimborsi delle spese sostenute dalla SGR per le imposte di bollo quando dovute, le spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza inviata al Sottoscrittore medesimo;
- le spese relative alle operazioni bancarie connesse alla distribuzione dei Proventi della Gestione del Fondo, degli eventuali rimborsi parziali e del rimborso finale delle Quote;
- le eventuali imposte, tasse e oneri che per legge dovessero gravare sulla sottoscrizione ed emissione delle quote. Tali importi, limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, saranno comunicati di volta in volta ai Sottoscrittori.

Art. 12. Calcolo e comunicazione del valore della Quota del Fondo

12.1 Valore Complessivo Netto del Fondo.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è pari al valore delle attività che lo compongono -senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati ovvero richiamati e non ancora versati- al netto delle eventuali passività.

12.2 Criteri di valutazione del fondo

- a) Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri stabiliti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia di volta in volta in vigore.
- b) I Sottoscrittori hanno la facoltà di richiedere gratuitamente alla SGR la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

12.3 Calcolo del valore della Quota

Il valore unitario della Quota del Fondo è calcolato con cadenza semestrale dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio del Fondo (ultimo giorno lavorativo di ciascun semestre solare), per il numero di Quote.

12.4 Comunicazione del valore della Quota.

Il valore unitario delle Quote, calcolato come indicato nell'art. 12.3, verrà comunicato ai Sottoscrittori con lettera raccomandata A.R., entro dieci giorni lavorativi dal giorno di valutazione del patrimonio del Fondo.

12.5 Sospensione e Rinvio della comunicazione del valore della Quota

- a) La SGR sospende il calcolo e la comunicazione del valore unitario delle Quote del Fondo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e comunicazione quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, guerre civili, sommosse.

- b) Qualora, in connessione agli eventi sopra indicati, il calcolo o la comunicazione del valore unitario delle Quote siano stati sospesi, la SGR informa il Partecipante per il tramite di comunicazione a mezzo lettera o fax nonché la Banca d'Italia.
Al cessare di tali situazioni, la SGR si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario delle Quote del Fondo e provvederà prontamente a comunicarlo per iscritto al Partecipante a mezzo lettera o fax.

Art. 13. Scritture contabili e relativa pubblicità

13.1 Scritture contabili.

- a) Oltre alle scritture prescritte dal Codice Civile, dalla normativa fiscale e da ogni altra normativa ad essa applicabile, la SGR redige:
- (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione, nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo;
 - (ii) entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni esercizio di durata del Fondo, la relazione semestrale relativa all'attività di gestione del Fondo dei primi sei mesi dell'esercizio contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del Valore Complessivo Netto del Fondo, nonché del valore unitario delle quote e la relazione illustrativa;
 - (iii) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, il rendiconto annuale della gestione del Fondo integrato dalla relazione degli amministratori.
- b) I documenti di cui ai punti (ii) e (iii) della lettera a) che precede sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

13.2 Pubblicità delle scritture contabili.

Il Rendiconto Annuale della gestione Fondo, la Relazione Semestrale ed i relativi allegati sono depositati ed esposti, entro trenta giorni dalla loro redazione, nella sede della SGR e nella sede della Banca Depositaria. A seguito di specifica richiesta, i Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

Art. 14. Revisione contabile

- a) La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta all'Albo speciale delle società di revisione.
- b) I sindaci della SGR, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della Banca Depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della SGR e nella gestione del Fondo.

Art. 15. Modifiche del Regolamento

- a) Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, determinate da variazioni delle disposizioni di legge o da variazioni dei criteri generali determinati dalla Banca d'Italia, è attribuita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della SGR, il quale porterà a conoscenza del

Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

- b) Fuori dai casi previsti alla lettera a), non saranno di norma apportate modifiche al Regolamento se non strettamente necessarie per la tutela dell'interesse dei Partecipanti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 37, comma 2 – bis del TUF e dall'articolo 10 del presente Regolamento.

Eventuali ulteriori modifiche potranno essere apportate con il preventivo assenso di un numero di Sottoscrittori che rappresentino almeno il 51 per cento dell'ammontare sottoscritto del Fondo. A tal fine, i competenti organi della SGR:

- inviano agli Investitori le proposte di modifica e fissano i termini per la comunicazione dell'approvazione;
 - acquisiscono per iscritto le approvazioni dei Partecipanti;
 - in caso di acquisizione delle approvazioni e di raggiungimento della percentuale di cui al presente art. 15, lettera b), deliberano le modifiche del Regolamento e lo sottopongono all'approvazione della Banca d'Italia.
- c) Tutte le modifiche, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, sono immediatamente efficaci e sono comunicate al Partecipante a cura della SGR. Una copia del Regolamento modificato viene messa a disposizione gratuitamente del Partecipante che ne faccia richiesta alla SGR.

Art. 16. Trasferimento delle Quote del Fondo

- a) In conformità a quanto previsto dal D.M. Tesoro n. 228/1999, le Quote del Fondo non possono essere cedute a soggetti diversi da quelli a cui il Fondo è espressamente riservato dal presente Regolamento (Investitori Qualificati).
- b) I Sottoscrittori che intendano cedere, in tutto o in parte, le Quote del Fondo sottoscritte dovranno darne preventivamente comunicazione per iscritto alla SGR, specificando tutti i dati del cessionario, e trasmettendo la relativa documentazione, al fine di verificare che lo stesso rientri nella nozione di Investitore Qualificato, secondo quanto specificato nelle Definizioni del Regolamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, la SGR dovrà comunicare al Sottoscrittore il proprio dissenso relativamente alla cessione, qualora il cessionario non rientri tra le categorie di soggetti cui il Fondo è riservato.
- c) In caso di cessione delle Quote del Fondo ai sensi del presente articolo, l'acquirente subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote stesse previsti dal D.Lgs. n. 58/1998, dalla Banca d'Italia e dal presente Regolamento.

Art. 17. Liquidazione del Fondo

17.1 Casi di Liquidazione.

- a) Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 (Amministrazione Straordinaria) e 57 (Liquidazione Coatta Amministrativa) del D.Lgs. n. 58/1998 la liquidazione del Fondo ha luogo:
- alla scadenza del termine di cui all'art. 2.2 lettera a) del presente Regolamento. Ove il disinvestimento non sia completato entro la scadenza del Fondo, la SGR, come previsto all'art. 2.2 lettera b), può chiedere alla Banca d'Italia un Periodo di Grazia, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di disinvestimento del patrimonio del Fondo e di rimborso delle relative Quote. A tal fine la SGR invia alla Banca d'Italia la relativa richiesta con un congruo preavviso, corredando la medesima di un piano di

smobilizzo;

- prima della scadenza di cui al precedente punto:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di riduzione del Valore Complessivo Netto del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione ed amministrazione;
 - in caso di rinuncia all'attività di gestione del Fondo da parte della SGR, motivata dalla sussistenza di una giusta causa.
- b) Al termine della liquidazione delle attività del Fondo la SGR procede al rimborso degli importi agli aventi diritto entro il termine massimo di sei mesi.

17.2 Modalità di Liquidazione.

- a) La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR e si compie nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
- b) Almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito alla liquidazione del Fondo, la SGR ne informa la Banca d'Italia. Dell'avvenuta delibera è data altresì informazione alla Banca d'Italia.
- c) A partire dalla data della delibera di cui sopra la SGR cessa ogni ulteriore attività di investimento a valere sul Fondo. Nel corso del periodo di liquidazione, la SGR ha comunque la possibilità di effettuare rimborsi parziali delle Quote del Fondo, in misura proporzionale, agli aventi diritto.
- d) La SGR comunica agli Investitori, a mezzo lettera raccomandata A.R.:
- l'inizio della procedura di liquidazione;
 - l'eventuale concessione del Periodo di Grazia da parte della Banca d'Italia;
 - i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;
 - i tempi e le modalità del rimborso finale.
- e) A partire dal giorno successivo alla comunicazione di cui alla lettera d) che precede, la SGR provvede, sotto il controllo del Collegio Sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca d'Italia.
- f) terminate le operazioni di liquidazione del Fondo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, con l'indicazione del piano di riparto spettante ad ogni Quota, determinato in base al rapporto tra ammontare dell'attivo netto liquidato e il numero delle Quote in circolazione, tenuto conto dell'importo eventualmente attribuibile alla SGR in base a quanto disposto nella successiva lettera g).
- g) Ai fini della ripartizione tra i Sottoscrittori e la SGR dell'attivo netto liquidato del Fondo, si applicherà, in ogni caso, il criterio di cui all'art. 9.8 lettera c) del presente Regolamento.
- h) La società di revisione di cui all'art.14 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione.
- i) Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, con l'indicazione del giorno di inizio

delle operazioni di rimborso, vengono depositati e affissi nella sede della SGR e nella sede della Banca Depositaria. Ogni Sottoscrittore potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

- l) Dell'avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è data comunicazione ai Sottoscrittori a mezzo lettera Raccomandata A.R..
- m) La Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso finale delle Quote nella misura prevista dal piano di riparto, man mano che vengono presentate per iscritto le richieste di rimborso, nonché al ritiro e annullamento o stampigliatura dei certificati.
- n) Le somme non riscosse dai Sottoscrittori entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto.
- o) La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto.
- p) I proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo non riscossi dagli aventi diritto si prescrivono a favore della SGR nei termini di legge, a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione.

Art. 18. Foro competente

Fatta eccezione per il caso in cui il Partecipante sia un consumatore ai sensi dell'art. 1469 *bis* del Codice Civile, per la soluzione delle controversie fra i partecipanti al Fondo, la SGR e/o la Banca Depositaria è competente il Foro di Milano.